

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **73/1994** (ECLI:IT:COST:1994:73)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **12/01/1994**; Decisione del **21/02/1994**

Deposito del **03/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **09/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20629**

Atti decisi:

N. 73

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-3 MARZO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Cataldi Antonio contro il Comune di Milano, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1993), il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sul ricorso promosso da Cataldi Antonio per l'annullamento della delibera 4 marzo 1980, n. 886, con cui la Giunta del Comune di Milano lo ha dichiarato decaduto dal diritto al posto - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato degli enti locali, in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato, per uno dei reati di cui al precedente art. 8;

che il giudice remittente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 16 del 1991), sostiene che l'automaticità del provvedimento di decadenza stabilita dalla norma impugnata sarebbe offensiva del principio della proporzionalità della sanzione amministrativa al caso concreto;

Considerato che - alla luce dell'orientamento già espresso dalla Corte con riferimento alla norma qui impugnata (ordinanza n. 302 del 1992) ovvero ad altre di analogo tenore (sentenza n. 197 del 1993) - la decadenza automatica dall'ufficio, per gli impiegati degli enti locali, prevista dall'art. 9 del regio decreto n. 383 del 1934, viene a concretare una ipotesi di sanzione espulsiva, preclusiva di qualsiasi valutazione dei fatti addebitati nella sede naturale del procedimento disciplinare;

che il caso all'esame del giudice a quo rientra, pertanto, nella sfera di applicazione della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale - sulla scorta di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 971 del 1988 - ha stabilito che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è abrogata ogni contraria disposizione di legge" (art. 9, primo comma), salva, ovviamente, l'infrazione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare, ove ne sussistano i presupposti (art. 9, secondo comma), e con previsione nel contempo (art. 10, secondo comma), della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano stati destituiti di diritto;

che, pertanto, essendosi censurata una disposizione ormai abrogata che non esplica più il suo effetto in relazione al giudizio a quo, la questione difetta di rilevanza, secondo i principi già affermati da questa Corte (sentenze nn. 403 del 1992, 134 del 1992 e 415 del 1991), onde la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.